



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI TORINO**

*Sezione II civile*

composto dai magistrati:

Dott.ssa Laura Caramello

PRESIDENTE

Dott. Francesco Moroni

GIUDICE

Dott.ssa Ester Marongiu

GIUDICE rel.

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al **19456/2015** promossa da:

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Torino, [REDACTED]  
[REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende  
per delega in calce all'atto di citazione

- ATTRICE -

contro

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Torino,  
[REDACTED], presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende per  
delega a margine della comparsa di costituzione

- CONVENUTA -

**CONCLUSIONI DELLE PARTI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 12.1.2017**

Per parte attrice

Voglia codesto illustrissimo Tribunale, *contrariis reiectis*, in accoglimento dei motivi suesposti:

**Nel merito**

1) per le ragioni indicate in premessa accertare e dichiarare avvenuta la donazione indiretta, da parte di  
[REDACTED] in favore della figlia [REDACTED], dell'appartamento ubicato in [REDACTED]  
[REDACTED]; donazione indirettamente attuata con l'acquisto dell'appartamento da parte di [REDACTED]

pagina 1 di 13



██████████ con danaro del padre ██████████, fornite a tal fine, con atto pubblico di compravendita stipulato innanzi al Notaio dott. ██████████ data 04/06/1997;

2) accertare e dichiarare avvenuta la donazione, da parte di ██████████ in favore della figlia ██████████

██████████ della impresa individuale successivamente denominata "██████████" con attrezzature, mobili e merci del valore di almeno € 9.296,22 o veriore somma in corso di causa accertanda;

3) accertare e dichiarare avvenuta la donazione, da parte di ██████████ in favore della figlia ██████████

██████████ negli anni 1987-1999 della somma di denaro di € 18.216,46 o veriore somma in corso di causa accertanda;

4) per l'effetto, dichiarare ██████████ non dispensata dalla collazione, tenuta a rendere alla massa ereditaria l'immobile di cui al punto 1) in natura oppure ad imputarne il valore, in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c., nonché ad imputare alla massa il valore di € 27.512,68 (quale somma degli importi di cui ai punti 2) e 3) delle conclusioni) o veriore somma in corso di causa accertanda.

5) accertare che la massa ereditaria si compone altresì della quota corrispondente ai 4/6 dell'immobile sito in ██████████, nonché dei beni contenuti nello stesso e di tutte le somme di cui ai conti correnti intestati al ██████████ in essere presso l'istituto bancario ██████████

6) indi, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750 c.c., ed accertata la lesione della quota di eredità riservata all'attore, disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota di legittima spettante al medesimo, eventualmente mediante la restituzione degli immobili;

7) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di riserva, di cui al punto precedente, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;

8) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;

9) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare parte convenuta alle relative spese legali e di procedura;

10) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.

Richiamate le istanze istruttorie



Con vittoria di spese e onorari di giudizio

**Per parte convenuta**

In via preliminare

Considerato che la domanda dell'attore è diretta a far accertare il carattere simulato dell'acquisto dell'appartamento sito [redacted] [redacted] costituente non compravendita ma donazione e che essa è rivolta a far ricadere il bene, in natura, nella massa ereditaria costituita dal patrimonio morendo dismesso dal signor [redacted] e considerato che l'immobile risulta in comproprietà, per pari quote, non solo [redacted] ma anche al sig. [redacted]

poiché tale domanda deve essere formulata nel contraddittorio di tutti i soggetti nei cui confronti essa è destinata ad avere effetto;

ordinare all'attore l'integrazione del contraddittorio mediante citazione in giudizio del [redacted]

nel merito:

respingersi le avversarie domande contraddistinte dai numeri 1, 2, 3 e 4 e previa eventuale CTU accertare il valore della massa ereditaria derivante dalla successione del signor [redacted] tenendo in conto anche le donazioni ottenute in vita a titolo di prestito poi non restituito dal signor [redacted]

conseguentemente accertare il valore della porzione disponibile e della quota di riserva;

ridurre le disposizioni testamentarie al fine di reintegrare la quota di riserva spettante al sig. [redacted]

pari ad 1/3 del patrimonio ereditario nella sola misura necessaria a colmare l'eventuale differenza rispetto a quanto già percepito a titolo di donazione;

procedere allo scioglimento della comunione ereditaria mediante la formazione di lotti corrispondenti al valore delle quote ove i beni siano agevolmente divisibili e, qualora non lo siano, determinando la somma che, a titolo di conguaglio in denaro, la convenuta sia tenuta a versare all'attore.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] esponeva che, in data 5.1.2013, era deceduto [redacted], padre dell'attore e della convenuta, regolando la propria successione con il testamento olografo pubblicato in data 21.2.2013 del seguente tenore:

*"io sottoscritto [redacted] 6, residente [redacted] [redacted] ..., nel pieno possesso delle mie facoltà, intendo disporre del mio patrimonio per il tempo in cui avrò*



cessato di vivere come segue. Nomino erede universale mia figlia [REDACTED], „Lascio a mio figlio [REDACTED] quanto a lui spettante quanto legittimario; preciso che al predetto mio figlio nulla spetta di quanto caduto nella mia successione, avendo io in vita versato al medesimo la somma complessiva di € 79.496,43 la quale pertanto è da ritenersi più che soddisfattiva della sua quota di legittima” (v. doc. n. 2 parte attrice).

L'attore, contestando che le dazioni di denaro ricevute dal padre costituissero versamenti in conto di legittima, precisava che l'ammontare delle somme ricevute negli anni era inferiore a quanto indicato nel testamento e, trattandosi di prestiti, dava atto di aver restituito quanto ricevuto con pagamenti in contanti e rateali.

Instava per l'accertamento della lesione della propria quota di legittima alla luce delle donazioni, dirette e indirette, ricevute dalla convenuta e, previa riduzione delle stesse, instava per la reintegrazione della propria quota di legittima.

Precisava, in particolare:

- che l'immobile sito in [REDACTED], di proprietà della convenuta, era stato acquistato in data 4.6.1997 con denaro paterno e, pertanto, tale donazione indiretta doveva essere computata ai fini della legittima;
- che, nel marzo 1987, il *de cuius* aveva donato alla figlia l'impresa individuale [REDACTED] del valore di € 9.296,22;
- che la stessa convenuta era risultata destinataria, nel corso degli anni dal 1987 al 1999, di dazioni di denaro da parte del *de cuius*, per complessivi € 18.2126,46;
- che il *de cuius*, soggetto a tutela a far data dal 2010, era titolare di un conto corrente n. 60357 e di un deposito amministrato n. 997767, accessi presso [REDACTED] filiale di [REDACTED] con un saldo attivo, alla data del decesso, di €38,65.

L'attore lamentava, quindi, la violazione della propria quota di riserva e, previa collazione delle donazioni ricevute in vita dalla convenuta e accertamento della massa ereditaria, instava per la riduzione della disposizione testamentaria lesiva e, quindi, per lo scioglimento della comunione ereditaria.

Con comparsa di costituzione depositata all'udienza del 26.5.2016, la convenuta si costituiva contestando le allegazioni e le difese attoree eccependo, in particolare, l'infondatezza dell'asserita donazione indiretta dell'immobile sito in [REDACTED] dando atto che lo stesso, fin dall'acquisto, risultava cointestato alla convenuta e al marito [REDACTED]

Eccepita la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario la convenuta contestava, nel merito, l'allegata donazione dell'impresa individuale, nonché le ulteriori donazioni in denaro, rilevando l'assoluta carenza di elementi di prova in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dall'attore.



Ribadiva, peraltro, che il *de cuius* aveva provveduto in vita ad effettuare numerose dazioni di denaro in favore del figlio [REDACTED] e contestava la restituzione, da parte dello stesso, delle somme ricevute, eccependo la totale infondatezza dell'allegata compensazione parziale del debito attoreo con l'attività di pulizia svolta dalla signora [REDACTED]

Concludeva come in epigrafe riportato istando per il rigetto delle domande proposte, ovvero per l'accoglimento della domanda di riduzione nella sola misura necessaria a colmare l'eventuale differenza tra quanto dovuto e quanto già percepito dal [REDACTED] a titolo di donazione di denaro.

Istruita con l'assunzione delle prove orali, all'udienza del 15.12.2016 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.

I

#### Integrazione del contraddittorio

Costituendosi, la convenuta [REDACTED] ha dato atto che l'immobile sito in [REDACTED] [REDACTED], acquistato con rogito notaio [REDACTED] del 4.6.1997 e oggetto secondo la ricostruzione attorea di donazione indiretta, risulta in comproprietà – per la quota di ½ ciascuno – tra la convenuta e il marito [REDACTED] istando quindi per l'integrazione del contraddittorio.

Avuto peraltro riguardo alle conclusioni formulate da parte attrice – e alle precisazioni offerte in corso di causa – l'istanza non pare accoglibile.

L'attore, infatti, ha contestato che la legittima riconosciutagli dal *de cuius* nel testamento olografo pubblicato in data 21.2.2013 sia stata interamente soddisfatta con le somme a lui versate in vita dal padre, proponendo azione di riduzione nei confronti della sorella alla luce delle donazioni dalla stessa ricevute in vita, comprensive dell'immobile sito in [REDACTED], piano quarto.

La domanda, così ricostruita, risulta proposta nei soli confronti della sorella coerede, avendo peraltro l'attore allegato che solo la sorella sarebbe stata destinataria della donazione indiretta posta in essere dal *de cuius*.

In ogni caso, dovendo escludersi – alla luce del tenore letterale del testamento – che l'attore sia un legittimario totalmente pretermesso, deve ritenersi che la domanda di integrazione del contraddittorio non possa trovare accoglimento neppure alla luce della previsione di cui all'art. 564 c.c. in forza del quale *“il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi ancorché abbiano rinunciato all'eredità”*.

Riservata al prosieguo ogni ulteriore valutazione sulla fondatezza della domanda di riduzione, occorre peraltro dar atto che all'udienza del 26.5.2016 l'attore ha precisato che la domanda proposta con riferimento all'immobile oggetto di donazione indiretta deve ritenersi limitata alla collazione dell'importo di € 15.235,47, donato dal *de cuius* alla sola convenuta in vista dell'acquisto dell'immobile.



Precisazione ribadita in sede di comparsa conclusionale, là dove l'attore ha indicato in [REDACTED] l'importo che la convenuta dovrebbe essere tenuta a rendere alla massa ereditaria, alla luce della documentazione prodotta in atti, in relazione all'acquisto dell'immobile sito [REDACTED]

## II

L'accoglimento della domanda attorea impone la valutazione del valore della massa ereditaria morendo dismessa da [REDACTED] procedendo, anzitutto, alla formazione del *relictum* ed alla determinazione del suo valore al momento dell'apertura della successione, previa detrazione dei debiti e riunione fittizia tra attivo netto e "*donatum*" – da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione, ex artt. 747 e 750 c.c., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili, e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro, ex art. 751 c.c.. (v. Cass. 24.7.2012, n. 12919).

Nel caso di specie, alla morte del *de cuius* la massa ereditaria era costituita

- dalla quota corrispondente ai 4/6 dell'immobile [REDACTED] censito al comune di [REDACTED],
- dal saldo del conto corrente [REDACTED], acceso presso l'istituto bancario [REDACTED], portante un attivo, alla data del decesso [REDACTED] (come da doc. n. 7 parte attrice).

Con riferimento a tale importo, si evidenzia che dal rendiconto finale della tutela aperta a carico di [REDACTED] depositato dalla convenuta in data 15.5.2013 (v. doc. n. 12 parte attrice) alla data del 31.3.2013, il saldo attivo del conto corrente risulta pari ad [REDACTED]

Considerato che nessuna delle parti ha dato atto dell'esistenza, al momento del decesso, di debiti ereditari, occorre pertanto accertare il cd. *donatum* al fine di procedere alla riunione fittizia e, quindi, al calcolo della quota disponibile e della quota indisponibile.

Ai sensi dell'art. 564 c.c., condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione è la c.d. *imputazione ex se*, volta ad evitare che il legittimario faccia valere il diritto alla quota di legittima anche per la parte già soddisfatta dal defunto (v. Cass. 11873/1993): ne consegue la necessità, pertanto, al fine di valutare la sussistenza dell'allegata lesione, di imputare le liberalità fatte al legittimario [REDACTED] con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante.

Alla luce delle allegazioni e delle difese svolte dalle parti, pare opportuno esaminare separatamente, per parte attrice e parte convenuta, quanto ricevuto dal *de cuius*.

• [REDACTED]  
Nel testamento olografo pubblicato in data 21.2.2013, il *de cuius* ha riconosciuto in favore del figlio [REDACTED] la quota di legittima e, quantificando in € 79.496,43 la somma erogata in vita a favore

dell'attore, ha precisato che tale importo deve ritenersi interamente soddisfacente della sua quota di legittima.

Costituendosi, l'attore ha contestato di aver ricevuto l'importo indicato dal testatore, dando atto, in ogni caso, di aver restituito gli importi ricevuti in parte con pagamenti rateali, in parte mediante compensazione tra quanto ricevuto dal *de cuius* e quanto da questi dovuto alla signora [REDACTED] - moglie dell'attore - per le prestazioni di pulizia ed assistenza da questa svolte in favore del [REDACTED]

Prima di esaminare, alla luce della documentazione prodotta in atti e delle risultanze dell'istruttoria esperita in corso di causa, la fondatezza delle allegazioni e delle difese attoree, pare opportuno qualificare la disposizione testamentaria oggetto di contestazione.

L'art. 658 c.c., infatti, prevede che il testatore possa disporre con il testamento a favore di un soggetto un legato di liberazione da un debito che, come evidenziato dalla dottrina, si traduce nel legato di un credito vantato dal testatore nei confronti del legatario onorato.

Più precisamente, oggetto dell'attribuzione e della conseguente liberazione è il debito che il legatario-debitore ha nei confronti del testatore, nella misura in cui questo sia ancora sussistente al momento dell'apertura della successione: stante l'efficacia "reale" del legato, alla morte del testatore il debito oggetto di legato si estingue senza che occorra l'attività di cooperazione dell'onerato fermo restando che, in caso di esecuzione anticipata della prestazione restitutoria, la disposizione testamentaria si caducherà per estinzione dell'oggetto senza che il legatario-debitore possa pretendere di ripetere dagli eredi quanto corrisposto a titolo di adempimento.

Alla luce delle osservazioni svolte, considerato che non è oggetto di contestazione che il *de cuius* abbia corrisposto in vita, a titolo di prestito, somme di denaro al figlio [REDACTED] deve ritenersi che la disposizione testamentaria oggetto di impugnazione da parte dell'attrice costituisca un legato di liberazione di debito in conto di legittima, avendo il testatore inteso liberare il figlio - obbligato a restituire quanto ricevuto - dall'obbligo di adempimento nei confronti della massa e, quindi, degli eredi.

Costituendosi, lo stesso attore non contesta di aver ricevuto, a titolo di prestito, alcune somme di denaro dal padre, limitandosi a contestarne l'ammontare e ad eccepire l'insussistenza di un obbligo restitutorio.

All'esito del giudizio, peraltro, esaminata la documentazione prodotta da parte attrice e le dichiarazioni rese dai testi escussi, tali eccezioni hanno trovato solo un parziale riscontro probatorio.

Confermando le risultanze degli appunti del testatore riportati nel doc. n. 13 - prodotto da parte attrice solo con il deposito delle memorie istruttorie - il [REDACTED] ha riconosciuto la mancata restituzione in favore del *de cuius* della somma di € 20.730,57 (come quantificata alla data del 23.8.2001), dando



altresi atto di aver ricevuto un finanziamento sottoscritto, in proprio favore, dal padre, per la complessiva somma di € 25.822,84 (doc. n. 14) e della sua successiva estinzione con versamento ad opera del *de cuius* dell'importo di € 16.366,35 (v. doc. n. 16).

A fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta, l'attore ha quindi negato il carattere confessorio delle dichiarazioni contenute nell'atto di citazione in ordine ai prestiti ricevuti, riferendo testualmente di non ammettere *"tali incassi, non avendone più precisa memoria, ma affidandosi agli appunti del padre"* (v. note allegate al verbale del 26.5.2016).

Tale dichiarazione, appare del tutto contraddittoria rispetto alle allegazioni e alle difese attoree articolate fin dall'atto introduttivo e specificate nelle successive memorie istruttorie: è del tutto evidente che l'attore ha eccepito la lesione della propria quota di legittima dando atto di aver ricevuto dal padre dei prestiti, interamente restituiti, di importo inferiore alla propria quota di riserva.

Le stesse istanze istruttorie articolate in atti si fondano sul doc. n. 13, avendo l'attore articolato i capi di prova al fine di ottenere la conferma, da parte dei testi, dell'avvenuta integrale restituzione delle somme ricevute, ovvero della loro estinzione per parziale compensazione.

Può pertanto ritenersi certa non solo la valenza probatoria che l'attore ha inteso attribuire a tale documento, ma altresì la veridicità della circostanza della dazione, da parte del *de cuius*, di somme di denaro in favore dell'attore.

Quanto all'importo ricevuto, deve ritenersi che, alla luce del doc. n. 13 e delle stesse difese attoree, alla data del 23.8.2001, il [REDACTED] avesse un debito nei confronti del testatore pari ad € 20.730,57, cui deve essere aggiunta l'ulteriore somma versata in suo favore a titolo di finanziamento per € 25.589,29 (v. doc. n. 13).

A fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta in ordine alla restituzione delle somme indicate, il [REDACTED] ha prodotto ulteriore documentazione al fine di provare l'avvenuta restituzione in favore del *de cuius* della somma di € 4.849,31 a mezzo bonifici bancari (doc. n. 15).

Tali documenti non possono ritenersi idonei ad assolvere l'onere probatorio richiesto: come correttamente evidenziato dalla convenuta, infatti, trattasi di meri ordini di bonifico del tutto sprovvisti di efficacia probatoria in ordine all'effettivo accredito delle somme in capo al testatore.

Nessun elemento di prova è stato poi offerto dall'attore in ordine alla restituzione, per contanti, della somma di € 6.172,44, né dell'accordo in ordine alla compensazione dell'ulteriore importo di € 6.000,00 con le competenze retributive spettanti alla signora [REDACTED].

Quanto all'eccepita compensazione, ferma l'assoluta carenza di prova in ordine all'accordo, si ribadisce l'inaammissibilità dei capi di prova articolati in ordine all'attività lavorativa asseritamente svolta dalla [REDACTED] in favore del [REDACTED], stante l'assoluta carenza di elementi, anche presuntivi, dell'esistenza del rapporto di lavoro allegato.

Stante l'assenza di prova in ordine all'adempimento dell'obbligo restitutorio gravante sull'attore, l'eccezione di avvenuta estinzione del debito deve essere respinta.



Conseguentemente, al decesso del testatore, l'attore risultava in debito verso la massa di € 46.319,86. Tale, pertanto, il valore del legato di liberazione in conto di legittima riconosciuto dal *de cuius* a favore del figlio legittimario.

• TROTTI ALDA MARIA

Quanto alla posizione della convenuta, nell'atto di citazione l'attore ha eccepito, in primo luogo, la donazione indiretta dell'immobile sito in [REDACTED] piano quarto, in quanto acquistato con denaro proprio del *de cuius*.

Si osserva che costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene e non del denaro, con la conseguenza che, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto. (v. Cass. Sezioni Unite 5.8.1992, n. 9282 e, ancora, Cass. 4.9.2015, n. 17604).

In sede di memorie istruttorie, peraltro, il [REDACTED] ha precisato la propria domanda dando atto che, alla luce degli appunti redatti dal *de cuius* e prodotti quale doc. n. 17, si evince il versamento, mediante assegno, in favore della convenuta, per acquisto della "casa [REDACTED]", della complessiva somma di € 15.235,47 (pari ad £. 29.500,000).

Con le già richiamate note a verbale 26.5.2016, ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore limita la propria domanda alla collazione delle somme utilizzate dalla convenuta per l'acquisto – in comproprietà con il coniuge – dell'immobile in oggetto, precisando che solo tale importo sarebbe stato oggetto di donazione da parte del *de cuius*.

Alla luce delle precisazioni rese, deve ritenersi rinunciata la domanda di accertamento della donazione indiretta dell'intero immobile, avendo l'attore limitato l'oggetto alla collazione della somma ricevuta dalla convenuta a titolo di donazione.

In ogni caso, si osserva che è noto l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "l'acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta, se il denaro, quale corrispettivo della vendita, viene corrisposto, nella sua interezza, dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene, oppure mediante il versamento diretto dell'importo al venditore" (v. Cass. 16.2.2016, n. 1986).

Nel caso di specie, pertanto, nessuna donazione indiretta dell'immobile potrebbe configurarsi, dato atto che il *de cuius* risulta aver donato alla convenuta, in vista dell'acquisto immobiliare, al più la somma di € 15.235,47 (pari ad £. 29.500,000).



Nelle proprie difese, la convenuta ha contestato la valenza probatoria del doc. n. 17 prodotto da parte attrice, in quanto non sottoscritto dal *de cuius*.

Tale eccezione, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, deve essere coordinata con le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale.

Escussa sui capi di parte attrice, la convenuta ha dato atto della riconducibilità del doc. n. 17 alla mano del testatore – “è roba di mio padre” – precisando che “si tratta di prestiti che ho restituito, mio padre era solito prestare e fare queste cose”.

La parte ha quindi aggiunto che “vi furono due cause tra me e mio padre, in quanto lui, se uno non restituiva, lo citava in giudizio. Vennero concluse con conciliazione giudiziale. Non ricordo quanto mi abbia prestato, ma ho saldato tutto”.

Quanto all’acquisto dell’immobile di [REDACTED] piano quarto, la convenuta ha confermato che il *de cuius*, “mi aiutò dandomi un anticipo che non ricordo quanto fosse, ma serviva per bloccare l’immobile” precisando che “tale cifra è stata da me restituita a mio padre e l’alloggio venne acquistato con mutuo totalmente a carico di [REDACTED]”.

Alla luce delle dichiarazioni confessorie rese dalla parte convenuta, deve ritenersi provata la dazione da parte del *de cuius* della somma di denaro pari ad € 15.235,47, portata nel doc. n. 17 di parte attrice.

Peraltro, la valenza confessoria delle dichiarazioni rese deve essere valutata alla luce delle ulteriori circostanze dedotte da parte convenuta volte a dar la prova, contraria all’ammissione della dazione di denaro, dell’avvenuta restituzione delle somme ricevute.

E’ noto che alle confessioni giudiziali, quale quella in oggetto, resa in sede di interrogatorio formale, si applica il cd. principio di inscindibilità della confessione di cui all’art. 2734 c.c., per il quale le “dichiarazioni aggiunte alla confessione”, relative a fatti o circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere gli effetti del fatto confessato, fanno piena prova nella loro integrità ove non contestate dalla controparte, restando altrimenti rimesso al giudice l’apprezzamento dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse (v. Cass. 27.9.2000, n. 12803).

Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il significato ampio e comprensivo della formula usata dal legislatore nell’art. 2734 c.c. circa il contenuto e la portata della dichiarazione aggiunta alla confessione ed il carattere unitario della relativa disciplina, comportano che rientrano nella sfera dell’applicazione della norma sia l’ipotesi della cosiddetta confessione “complessa”, che sussiste allorché le aggiunte si riferiscono a fatti distinti da quello confessato, tali da estinguere o modificarne gli effetti “ab estrinseco” che quella della cosiddetta confessione “qualificata”, che ricorre se i vari fatti dichiarati siano strettamente connessi tanto che l’uno si profili come la necessaria conseguenza dell’altro, ovvero incidono sulla sua essenza e si riflettono sulla sua efficacia come per il negozio condizionato. Ciò comporta che in entrambe le ipotesi, qualora la verità dei fatti o delle circostanze



*aggiunte, idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione, sia contestata, le stesse (dichiarazioni aggiunte) non fanno piena prova nella loro integrità nè determinano alcuna inversione dell'onere della prova, ma sono invece suscettibili, nel loro complesso, di essere liberamente apprezzate dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.” (v. Cass. 20.12.2004, n. 23637).*

Più precisamente, la Corte ha chiarito che quando alla confessione si accompagna la dichiarazione di altri fatti o circostanze tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto contestato, ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti, se la controparte contesta le dichiarazioni, il confitente ha l'onere di provare i fatti e le circostanze aggiunte, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento secondo le circostanze dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse (Cass. cit.).

Nel caso di specie, a fronte delle circostanze aggiunte dalla convenuta alla confessione in ordine alla somma ricevuta dal padre per l'acquisto dell'immobile, l'attore non ha sollevato contestazione alcuna limitandosi, anche in sede di precisazione delle conclusioni, a ribadire quanto risultante dal doc. n. 17.

Alla luce delle precisazioni giurisprudenziali riportate, si ritiene pertanto che le dichiarazioni confessorie rese dalla convenuta debbano estendersi anche alla restituzione dell'importo ricevuto per l'acquisto dell'immobile sito in [REDACTED]

Peraltro, pare significativo evidenziare che il doc. n. 17 prodotto da parte attrice investe un arco di tempo estremamente limitato, non riportando alcuna annotazione successiva al mese di ottobre 1999 – data prossima all'allegata donazione di denaro del giugno 1997 – mentre parte convenuta ha offerto elementi circostanziati in ordine alla restituzione delle somme ricevute, dando atto dell'avvenuta instaurazione di due cause definite con conciliazione giudiziale.

#### Denaro prestato alla convenuta

Le osservazioni svolte con riferimento al valore probatorio e all'oggetto della confessione resa dalla convenuta in sede di interrogatorio, consentono di ritenere, anche per quanto concerne i prestiti di denaro di cui al doc. n. 17 asseritamente effettuati dal *de cuius*, negli anni 1987/1999, l'avvenuta restituzione delle somme ricevute.

Nulla deve pertanto essere oggetto di collazione da parte di [REDACTED]

#### Impresa individuale

Quanto all'allegata donazione della impresa individuale [REDACTED] si osserva che nel doc. n. 17 di parte attrice risulta riportato, nella posizione debitoria della convenuta, il valore della cessione, pari ad € 9.296,22.



In sede di interrogatorio, la convenuta ha confermato il capo 19 articolato da parte attrice, riconoscendo la donazione dell'impresa individuale ad opera del *de cuius*, dando atto che "*mio padre volle dei soldi ma io andai per avvocati*".

In mancanza di elementi ulteriori di segno contrario, la dichiarazione resa dalla parte convenuta consente di ritenere, come ammessa, la donazione in oggetto, con conseguente obbligo di collazione.

Considerato che parte attrice non contesta il valore indicato della cessione, l'obbligo di collazione in capo alla convenuta deve ritenersi limitato alla somma di € 9.296,22.

### Conti correnti

Costituendosi parte attrice ha dato atto che il *de cuius* era titolare di un conto corrente e di un deposito amministrato, accesi presso [redacted] dei quali ha chiesto ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c..

Risulta dalla documentazione in atti che il *de cuius* fosse soggetto sottoposto tutela a far data dal 2011 e che, alla data del decesso, il patrimonio mobiliare del sig. [redacted] fosse costituito dal solo saldo sul conto corrente intestato al tutelato acceso presso [redacted] ad € 38,65.

Dalla lettura del rendiconto finale, si evince l'inesistenza di titoli, ovvero di ulteriori conti intestati al defunto, circostanza peraltro confermata dallo stesso Istituto con la comunicazione del 16.12.2013, prodotta in atti (doc. n. 7 parte attrice).

Deve in questa sede ribadirsi l'inammissibilità degli ordini di esibizione formulati dall'attore attesa la genericità degli stessi e la loro finalità meramente esplorativa, anche a fronte della mancanza di qualsivoglia contestazione in ordine al rendiconto della tutela depositato dalla convenuta.

In ogni caso, si osserva che l'attore ha ricevuto dalla banca le informazioni richieste in ordine ai rapporti esistenti con il *de cuius* alla data del decesso, senza peraltro offrire elementi senza peraltro offrire elementi di segno contrario.

\*\*\*\*

Alla luce delle osservazioni svolte, la massa morendo dismessa da [redacted] deve ritenersi costituita:

- dalla quota corrispondente ai 4/6 dell'immobile sito in Torino [redacted], censito al comune di [redacted]
- dal saldo del conto corrente [redacted] intestato a [redacted] acceso presso l'istituto bancario [redacted], portante un attivo, alla data del decesso pari ad € 51,25 (come da doc. n. 7 parte attrice).



Con riferimento a tale importo, si evidenzia che dal rendiconto finale della tutela aperta a carico di [REDACTED] depositato dalla convenuta in data 15.5.2013 (v. doc. n. 12 parte attrice) alla data del 31.3.2013, il saldo attivo del conto corrente risulta pari ad € 38,65;

Accertato il *relictum*, deve darsi atto che alla luce degli accertamenti svolti, il calcolo della quota disponibile e della quota di riserva in capo all'attore dovrà tener conto della riunione fittizia del valore del *donatum* di [REDACTED] pari ad € 9.296,22, nonché del legato di liberazione di debito disposto a favore dell'attore pari ad € 46.319,86, non oggetto di rinuncia.

\*\*\*\*

La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo per l'esperimento di CTU tecnica al fine di stimare, alla data di apertura della successione, il valore della quota dei 4/6 dell'immobile sito in [REDACTED] [REDACTED] caduto in successione e, quindi, previa riunione fittizia, per il calcolo della quota di riserva.

Ogni determinazione, in punto spese di lite, deve essere demandata al termine della successiva fase, dovendo la pronuncia sulle spese essere contenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nei provvedimenti connotati dal requisito della definitività.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Torino in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

**accerta** che l'asse ereditario morendo dismesso da [REDACTED] è costituito

- dalla quota corrispondente ai 4/6 dell'immobile sito in [REDACTED] censito al comune di [REDACTED]
- dal saldo del conto corrente [REDACTED] intestato a [REDACTED] acceso presso l'istituto bancario [REDACTED] portante un attivo, alla data del decesso pari ad € 51,25;

**accerta** che il *de cuius* ha donato alla figlia [REDACTED] l'impresa individuale [REDACTED] per un valore pari ad € 9.296,22;

**accerta** che il *de cuius* ha disposto in favore del figlio [REDACTED] di un legato di liberazione di debito in conto di legittima pari ad € 46.319,86;

**dispone** con separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;  
**spese al definitivo.**

Così deciso in Torino in data 16.5.2017.

Il Giudice est.  
Dott.ssa Ester Marongiu

Il Presidente  
dott.ssa Laura Caramello

